



Comune di **Sala Bolognese**

Città Metropolitana Bologna

**REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E LA
GESTIONE DELLE AREE ADIBITE AD ORTI**

Approvato con deliberazione consiliare n. 51 del 30.09.2015

Pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni dall'8.10.2015 al 23.10.2015

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DELLE AREE ADIBITE AD ORTI

ART. 1 FINALITA'

Gli orti sono appezzamenti di terreno che vengono destinati alla coltivazione di ortaggi, frutti, erbe aromatiche, fiori, con l'obiettivo di:

- a) coinvolgere gli anziani, al fine di favorire possibilità di aggregazione, incentivare momenti di socializzazione e di confronto, vivere all'aria aperta e fare attività motoria
- b) offrire un'opportunità di sostegno temporaneo ai cittadini che fruiscono degli ammortizzatori sociali o si trovino in stato di disoccupazione
- c) offrire un'opportunità a famiglie e cittadini che facciano richiesta dell'orto per una scelta di ritorno ai valori della terra, riscoprendo la stagionalità degli ortaggi e dei frutti, il tutto in un contesto di sostenibilità ambientale (lotta biologica e produzione a km 0);

Dette coltivazioni non hanno scopo di lucro e forniscono prodotti da destinare al consumo familiare o da condividere con altre persone.

ART. 2 LOCALIZZAZIONE ZONA ORTIVA

I suddetti terreni sono ubicati in località Padulle in Via della Pace in n. di 23 appezzamenti.

La Giunta Comunale potrà, con propria deliberazione, individuare altri ulteriori lotti da destinare a coltivazione orti, e/o modificare la dimensione dei lotti attuali, in relazione al numero di richieste di assegnazione.

ART. 3 REQUISITI PER L'ASSEGNAZIONE

Per l'assegnazione sono richieste le seguenti condizioni:

- a) residenza nel Comune di Sala Bolognese;
- b) svolgere l'attività seguendo le finalità specificate all'Art. 1;
- c) essere in grado di provvedere direttamente alla coltivazione dell'orto assegnato e non avere a disposizione altro appezzamento di terreno coltivato ad orto;
- d) sottoscrivere l'accettazione delle condizioni del presente Regolamento.

E' possibile derogare, alle condizioni sopra riportate, per i cittadini segnalati dai Servizi Sociali Territoriali.

Solo ed esclusivamente nel caso vi siano lotti non coltivati e non vi siano richieste da parte dei cittadini residenti a Sala Bolognese, per mantenere attivi i terreni e decorose le aree ortive, si prevede la possibilità di concedere temporaneamente, per la durata di 1 anno dalla presentazione della domanda, i lotti non coltivati a persone che abbiano i requisiti richiesti dal presente Regolamento residenti in Comune limitrofo, prevista sottoscrizione di apposita convenzione fra gli Enti. Il concessionario, anche se non residente nel comune di sala bolognese, dovrà accettare e rispettare il presente Regolamento comunale.

ART. 4 CRITERI PER ASSEGNAZIONE PUNTEGGI

Ai fini dell'assegnazione degli orti, si prevede l'assegnazione dei seguenti punteggi, finalizzati alla creazione di una graduatoria fra tutti coloro che faranno domanda:

Pensionato/a	punti 3
Disoccupato/cassaintegrato/lavoratore in mobilità	punti 2
Residenza nel Comune di Sala Bolognese	punti 4
Più nuclei che condividano la coltivazione di un orto	punti 3
Presenza nel nucleo di figli minori	punti 0,50 per ogni figlio

L'attribuzione dell'orto, a parità di punteggio, verrà assegnato seguendo il criterio di precedenza cronologica attestata dalla data e dal numero di protocollo della domanda.

Lo stesso criterio cronologico verrà adottato qualora le domande presentate siano in numero superiore al numero degli orti disponibile.

ART. 5 MODALITA' DI ASSEGNAZIONE

Per ottenere un lotto di terreno, l'interessato/a dovrà farne richiesta scritta al Comune di Sala Bolognese, utilizzando moduli appositamente predisposti.

L'assegnazione verrà effettuata mediante un provvedimento di concessione nella forma di comodato, dove verrà indicato anche il numero del lotto assegnato.

L'assegnazione avrà durata triennale e potrà essere rinnovato con apposito atto.

Per i cittadini che rientrino nelle categorie di cassaintegrato, disoccupato o lavoratore in mobilità, la durata è annuale ed è rinnovata solo nel caso in cui non siano modificate le condizioni.

La domanda tesa ad ottenere l'assegnazione di un lotto da adibire ad orto, può essere presentata durante tutto l'arco dell'anno.

Il vaglio, per l'accettazione delle domande di assegnazione e la revoca delle stesse, viene effettuato dal funzionario competente del Comune, previa istruttoria e verifica dei requisiti.

L'Amministrazione Comunale, qualora ricorressero necessità di disponibilità dell'area, potrà richiedere la riconsegna del lotto di terreno assegnato, fatta salva la raccolta dei frutti pendenti.

Può essere assegnato di norma solo un orto per nucleo familiare, fatta salva la volontà espressa di coltivazione dell'orto con altro nucleo.

In caso di eccedenza di domande, rispetto al numero di orti da assegnare, si costituirà una lista d'attesa. Sono da considerarsi abusivi gli occupanti terreni comunali non assegnati nei modi previsti.

ART. 6 CONDUZIONE DEI LOTTI DI TERRENO

Gli assegnatari si impegnano, oltre al rispetto del presente Regolamento, a:

- > mantenere l'orto in uno stato decoroso, rispettando la superficie iniziale senza ingrandirla;
- > mantenere ordinato e sgombero da materiali di risulta il lotto di terreno assegnato;
- > coltivare l'orto personalmente. E' permesso all'assegnatario farsi aiutare nei lavori pesanti, mentre non possono essere delegati parenti o amici alla coltivazione dell'orto stesso, perchè l'assegnazione è da intendersi personale, tranne nei casi di condivisione tra più nuclei. E' vietato sostituire in maniera definitiva, anche da parte di familiari, l'assegnatario che non fosse più in grado di seguire l'orto per motivi di salute o in caso di decesso, fatta salva la raccolta dei frutti pendenti nei 30 giorni successivi al verificarsi degli eventi;
- > destinare i prodotti della coltivazione al consumo familiare, o da condividere con altre persone, essendone vietata la vendita;
- > non installare tettoie, capanni, o altre costruzioni, ad eccezione di serre, per il solo periodo invernale (orientativamente dal 1 ottobre al 31 Marzo) con un'altezza dal suolo non superiore a m. 1,50-1,80, per ragioni di arredo urbano;
- > contenere l'altezza delle colture, e dei relativi sostegni, entro m. 1,80. In particolare non è consentita la piantumazione di alberi da frutto e vite;
- > non allevare o detenere nel lotto animali di qualsiasi genere;
- > non coltivare piante che possano danneggiare i vicini assegnatari (es. mais, girasoli, viti...);
- > mantenere puliti e sgombri da oggetti personali i passaggi di uso comune;
- > utilizzare solo fitofarmaci e prodotti consentiti nella lotta biologica, non incenerire rifiuti o scarti delle coltivazioni;
- > conferire i rifiuti negli appositi contenitori di raccolta differenziata;
- > riporre, dopo l'uso, gli attrezzi e non lasciarli nell'orto;

- > non usare acqua diversa da quella messa a disposizione e mantenere sigillati i contenitori pieni d'acqua al fine di evitare la formazione di focolai di zanzare;
- > non indirizzare estranei negli orti senza la presenza degli assegnatari stessi;
- > non abbandonare o mal coltivare per un periodo superiore ai sei mesi il proprio lotto;
- > non far entrare in tutta l'area ortiva cani anche al guinzaglio.

ART. 7 RINUNCIA

Coloro che intendono rinunciare all'orto dovranno darne comunicazione scritta al Comune di Sala Bolognese, utilizzando moduli appositamente predisposti.

ART. 8 GESTIONE DELL'AREA

I lotti di terreno saranno contrassegnati da apposito cartello identificativo e verranno consegnati provvisti di acqua per l'irrigazione, dei picchetti per la delimitazione e dei contenitori per la raccolta dei rifiuti.

Tutti gli assegnatari di area ortiva dovranno riunirsi in assemblea ed eleggere uno/due rappresentanti ai quali affidare i seguenti compiti:

- tenere i rapporti con l'Amministrazione Comunale o l'ufficio comunale che si occupa dell'assegnazione degli orti, rappresentando gli assegnatari, segnalando problemi, difficoltà, impedimenti, o per formulare proposte per migliorare la gestione delle aree ortive;
- verificare il rispetto del presente Regolamento da parte degli assegnatari;
- promuovere attività sia fra gli assegnatari che nella comunità locale.

ART. 9 CONCIMAZIONE E COPERTURA

E' vietato l'uso di pesticidi, antiparassitari e diserbanti, o altri prodotti simili pericolosi per gli ortaggi e le persone. Sono sostenute dall'Amministrazione metodologie di coltivazione ecocompatibili di lotta biologica, attraverso momenti di consulenza e informazione.

ART. 10 GESTIONE DEI RIFIUTI

Per la raccolta dei rifiuti occorre disporre di adeguati contenitori atti a raccogliere in maniera differenziata i rifiuti, in particolare gli scarti ortivi che possono essere compostabili. Sarà opportuno sviluppare forme di collaborazione con l'Ente che si occupa del compostaggio e l'ufficio ambiente comunale, per valutare condizioni di sviluppo di tali forme di collaborazione.

ART. 11. USO DELL'ACQUA

L'uso dell'acqua è riservato solo per l'innaffiatura. L'eliminazione degli sprechi di acqua è affidata al senso di responsabilità degli assegnatari.

ART. 12 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ANNUO

Gli assegnatari degli orti sono tenuti al pagamento di un contributo annuo, a parziale copertura dei costi di gestione dell'area ortiva. La quota è stabilita ogni anno dall'Amministrazione Comunale.

ART. 13 REVOCA DELL'ASSEGNAZIONE

La mancata coltivazione del lotto di terreno, l'inosservanza delle norme per la conduzione di cui al precedente Art. 5) o la perdita dei requisiti per l'assegnazione, possono dar luogo alla revoca dell'assegnazione, da parte del Comune, fatta salva la richiesta scritta di chiarimenti e valutata la risposta scritta da parte dell'assegnatario.

ART. 14 DECADENZA

L'assegnatario decade dal diritto alla conduzione del lotto di terreno nel caso in cui l'Amministrazione Comunale, per motivi di pubblico interesse, revochi l'atto di assegnazione. In tal caso nulla è dovuto all'assegnatario a rimborso per gli eventuali frutti pendenti.

La non ottemperanza a tutto quanto indicato nel presente Regolamento, i danni provocati ad altri mediante comportamento scorretto, sono causa di decadenza dal diritto a coltivare l'orto, salvo i diritti dell'Amministrazione e dei terzi al risarcimento dei danni.

ART. 15 RESPONSABILITA'

L'Amministrazione Comunale si ritiene sollevata da qualsiasi responsabilità civile per danni a cose e persone in cui dovesse incorrere l'assegnatario, anche nei confronti di terzi, per tutto il tempo di godimento dell'assegnazione del lotto.